



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DG DISR

Prot. Uscita del 29/12/2014

Numero: **0030151**

Classifica:



VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che disciplina gli aiuti- ex ante per il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

VISTO il capo II che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali;

VISTO il regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2000 e, in particolare, l'articolo 32;

CONSIDERATI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

CONSIDERATO che l'articolo 9 del Reg. n. 702/2014 modifica le intensità di aiuto, le tipologie di interventi e le condizioni previste nel decreto legislativo n. 102/04;

RITENUTO, a partire dal 1° gennaio 2015, di applicare le disposizioni di cui ai Capi I e II decreto legislativo n. 102/04 tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;

DECRETA

Articolo 1

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale

h



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

nelle zone rurali 2014 – 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, così come riportato nell'allegato 1.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 25, 26, 27 e 28 del Regolamento n.702/2014 della Commissione europea.

Articolo 3

La sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 o, qualora successiva, dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito *internet* della Commissione europea.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it) e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

29 DIC, 2014

Maurizio Martina

Allegato 1

Decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.	Dal 1° gennaio 2015 o dalla data successiva di cui all'art. 4 Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014
Art. 2. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi	
Comma 2:	
Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione	Il contributo pubblico può arrivare fino ad un massimo del 65 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione (art. 28).
Comma 3:	
Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.	Sono agevolabili ai sensi del presente comma, entro il limite del 50% del costo dei premi, i contratti assicurativi che coprono: - danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28) sottoscritti da PMI; - costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (art. 27); - perdite subite a seguito dell'adozione di misure di risanamento da epizootie endemiche (art. 26) sottoscritti da PMI; - Costo sostenuto per l'abbattimento in azienda di animali da avviare alla macellazione che si trovano in condizioni di inidoneità al trasporto (misura attuata nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013).
Art. 5: Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva	
Comma 2, lettera a): l'intensità massima dell'aiuto è dell'80% per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato; l'intensità dell'aiuto può essere elevata fino al 90% Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999	Dove è detto: "Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999" deve intendersi "Nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

